

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Circolare di Studio

Circolare Numero:	2/2014
Data Circolare:	20/11/2014
Argomento:	Ultimi interventi normativi in materia fiscale
Destinatari della Circolare:	Tutti i contribuenti

Gentile Cliente,

esponiamo di seguito le principali novità e modifiche introdotte alla normativa fiscale e contabile dagli ultimi interventi legislativi, con particolare riferimento a:

- Decreto Legge 90/2014 (riforma della Pubblica Amministrazione), convertito dalla Legge 114 dell'11 agosto 2014;
- Decreto Legge 91/2014 (decreto Competitività), convertito dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014;
- Decreto Legge 133/2014 (decreto Sblocca Italia), convertito dalla Legge 164 dell'11 novembre 2014;
- Decreto Legislativo Semplificazioni (approvato il 30/10/2014, in fase di pubblicazione).

Si sottolinea, inoltre, che è in fase di approvazione la Legge di Stabilità 2015, il cui disegno di legge contiene novità di rilievo tra cui la revisione del regime fiscale agevolato per i "contribuenti minimi" e l'introduzione di un nuovo regime forfettario, modifiche alla tassazione dei fondi pensione complementare e modifiche alla disciplina del TFR.

Lo Studio vi terrà aggiornati sui temi oggetto di intervento normativo.

Riduzione del diritto camerale annuale. Il DL 90 prevede che, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

Modifiche per il capitale sociale delle Spa e per il controllo delle Srl. Il Decreto 91 introduce la possibilità di costituire una società per azioni con un capitale sociale inferiore rispetto a quello fino ad oggi in vigore: si passa, quindi, dai precedenti 120.000 euro agli attuali 50.000 euro. Viene abrogata anche la norma che impone la nomina del revisore o dell'organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA (art. 2477 c.c.) e "per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese", il documento dispone anche l'abrogazione del secondo co. dell'art. 2477 c.c.: la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle SRL dipende solo dal superamento dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, dal fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti.

Deduzione per acquisto di immobili abitativi. Il DL 133 prevede, per le **persone fisiche non esercenti attività commerciale**, una deduzione dal reddito complessivo Irpef del 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. La deduzione riguarda gli acquisti di immobili abitativi di nuova costruzione (od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo) avvenuti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Le condizioni principali per fruire della deduzione sono:

- a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla **locazione per almeno otto anni** e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- b) l'unità immobiliare medesima sia a **destinazione residenziale**, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'unità immobiliare consegua **prestazioni energetiche certificate in classe A o B**;
- d) il canone di locazione rientri nei limiti di importo stabiliti dagli accordi territoriali (**canone concordato**);
- e) **non sussistano rapporti di parentela** entro il primo grado tra locatore e locatario.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà (rent to buy). Il DL 133 disciplina il contratto mediante il quale un immobile è concesso in godimento con il **diritto del conduttore di acquistarne la proprietà**, tenendo conto dei canoni versati. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito. Tali contratti dovranno rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Regolamento unico edilizio: Per semplificare e uniformare la normativa, il DL 133 prevede l'adozione di un regolamento edilizio unico che dovrà essere adottato da tutti i Comuni e indicherà i requisiti prestazionali degli edifici, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e il risparmio energetico.

Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione. Il DL 133 prevede che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è **esente dalle imposte di registro e di bollo**. È facoltà dei Comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale (IMU) nei casi di accordo di riduzione del canone.

Modello 730 precompilato. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai **titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati**, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia o inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente può essere assistito in tale sede da Dottori Commercialisti, Caf o consulenti del lavoro.

Nuovo modello di certificazione dei redditi e delle ritenute. Con una Circolare del 26 Settembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la bozza del **Modello CU 2015**, che a partire dal prossimo anno sostituirà l'attuale modello Cud in vigore dal 1998 introdotto con la allora riforma Visco, modello con cui ogni anno i datori di lavoro sostituiti d'imposta certificavano l'ammontare complessivo delle somme e valori percepite dai lavoratori, delle ritenute operate e delle detrazioni d'imposta effettuate. Il nuovo modello in vigore dal prossimo anno si chiamerà CU2015, Certificazione Unica, e la prima grande novità è quella che prevede che venga inserita nel modello CU, dai datori di lavoro, **anche la certificazione delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori autonomi e professionisti**. Il modello dovrà essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il giorno 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti e consegnato al lavoratore entro lo stesso termine. La scadenza ha assunto carattere restrittivo in quanto entro lo stesso termine previsto per la consegna del CU ai lavoratori, il datore di lavoro ha altresì l'obbligo di inviare telematicamente le stesse dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, per consentire a quest'ultima la predisposizione delle denunce 730 precompilate che saranno poi indirizzate ai contribuenti; il mancato invio della Certificazione Unica, o il tardato invio fa incorrere in una **sanzione pecuniaria di € 100 per ogni singola dichiarazione**. Unica deroga al termine del 7 Marzo è rappresentata dal fatto che è data possibilità ai sostituiti d'imposta di reinviare entro cinque giorni dal suddetto termine le dichiarazioni solo però per eventuali correzioni o rettifiche.

Novità sulla dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione non dovrà più essere presentata se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e **l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro** (attualmente 25.822,00 euro) e **non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari**.

Semplificazioni per i rimborsi IVA. È previsto l'azzeramento degli adempimenti per i rimborsi **fino a 15.000 euro** e l'eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio".

Detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa. È previsto l'innalzamento da euro 25,82 a **euro 50,00** della soglia del valore unitario per la detraibilità degli omaggi.

Nozione di “prima casa” ai fini IVA. È inserita una norma che allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che anche l’aliquota **Iva agevolata del 4 per cento** trovi applicazione in relazione ad **abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9**, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

Operazioni intracomunitarie e VIES. Con le nuove norme introdotte dal D.lgs. semplificazioni fiscali, con l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie il soggetto viene **automaticamente** incluso nell’archivio **VIES** e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni). La norma prevede anche che si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

Spese di vitto e alloggio del professionista. Per ciò che concerne la determinazione del reddito dei professionisti, si prevede che le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al professionista non vengano più considerate come **compensi in natura** per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Semplificazione degli elenchi Intrastat servizi. Altra novità è la semplificazione degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle **prestazioni di servizi, cosiddette “generiche”** (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La semplificazione è demandata ad un successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane da emanarsi, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con l’ISTAT, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto semplificazioni. Con la modifica si riduce il relativo contenuto alle sole informazioni concernenti:

- i numeri di identificazione Iva delle controparti;
- il valore totale delle transazioni suddette;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- il Paese di pagamento.

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list. Si riscrive l’articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione annuale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori residenti in paesi Black list, si renda obbligatoria solo qualora l’ammontare complessivo annuale delle operazioni sia **superiore a 10.000 euro**. La modifica ha effetto a decorrere dall’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento. Il decreto semplificazioni **modifica il soggetto obbligato** alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento rilasciate dall’esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72. In particolare si elimina l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute da parte del fornitore dell’esportatore abituale, prevedendo che tale onere sia assolto dall’esportatore abituale stesso, a decorrere dal 2015.

Società in perdita sistematica. La versione definitiva del decreto sulle semplificazioni fiscali prevede che l’identificazione delle società in perdita sistematica avviene qualora la società presenti perdite fiscali per **cinque esercizi consecutivi** (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi). Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Nuove modalità di pagamento dei modelli F24

Dal 1 ottobre 2014 variano le modalità di pagamento dei modelli F24. In particolare vengono poste notevoli limitazioni al pagamento dei modelli F24 cartacei presso le banche o le poste.

L'unico caso in cui sarà ancora possibile pagare modelli F24 cartacei presso le banche o le poste riguarda le persone fisiche senza partita IVA che devono pagare un modello F24 con saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), direttamente o delegano il commercialista, oppure il canale home banking della propria banca. Nel caso il modello F24 presenti un saldo zero per effetto di compensazioni, invece, l'unico canale utilizzabile è quello dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il nostro Studio fornisce gratuitamente per i clienti il servizio di addebito telematico dei modelli F24 mediante il canale Entratel, previa apposita autorizzazione.

Riassumiamo di seguito le nuove modalità di pagamento dei modelli F24:

Tipologia F24	Saldo ≤ 1.000 € Senza compensazioni	Saldo ≤ 1.000 € Con compensazioni	Saldo > 1.000 €	Saldo zero
Soggetti				
Persone fisiche senza partita IVA	Cartaceo Home banking Fisconline/Entratel	Home banking Fisconline/Entratel	Home banking Fisconline/Entratel	Fisconline/Entratel
Soggetti titolari di partita IVA	Home banking Fisconline/Entratel	Home banking Fisconline/Entratel	Home banking Fisconline/Entratel	Fisconline/Entratel